

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERTOLI, SANTUZ, VISCARDI, BREDA, CARDETTI, SILVESTRI, PIREDDA, BORTOLAMI, NICOTRA, PISICCHIO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, RIGHI, FERRARI WILMO, PICCIRILLO, CILIBERTI, BALESTRACCI, SCOVACRICCHI, ORSINI BRUNO, CASATI, NAPOLI

Presentata il 18 ottobre 1990

Equipollenza del titolo di perito industriale al diploma di cui all'articolo 1 della direttiva del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore e di formazione professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente direttiva del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 stabilisce i requisiti per il reciproco riconoscimento dei diplomi di studio nell'ambito della Comunità economica europea.

L'articolo 1 di detta direttiva stabilisce che per diploma si intende qualunque titolo di studio conseguito dopo un ciclo di studi di non meno di tre anni, a livello universitario.

La stessa direttiva, sempre all'articolo 1, comma 3, specifica che: « È assimilato a un diploma ai sensi del comma 1 qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o

altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata ».

Gli Stati membri, in virtù dell'articolo 1, comma 3, della stessa direttiva possono, con legge dello Stato, riconoscere l'equipollenza di altri titoli al diploma.

È appena il caso di rammentare come nello Stato italiano le attività liberali in forma autonoma o dipendente possono es-

sere esercitate da chi sia in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o di un diploma di laurea.

Esistono quindi, da sempre si potrebbe dire, due ordini professionali: quelli dei diplomati e quelli dei laureati. È ancora il caso di rammentare che per esercitare la professione occorre altresì, per alcuni titoli di studio, superare un successivo esame di Stato, ma sempre essere iscritti negli albi professionali.

Nel nostro Paese, ma del resto anche in altri Stati membri con l'esclusione di Irlanda e Gran Bretagna, che in sede comunitaria hanno preteso l'equipollenza dei titoli di primo livello universitario per l'esercizio delle professioni tecniche alla certificazione fornita dalle associazioni professionali di quei Paesi, di fatto si assisterà alla discriminazione — nel senso che non avranno spazio nell'esercizio del proprio lavoro nella Comunità europea — coloro che da anni esercitano la professione con il titolo di diploma di scuola media superiore, ancorché portatori di capacità professionali acquisite con l'esplicazione dell'attività.

Non solo, ma con l'approvazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari che prevede l'istituzione del diploma universitario dopo due o tre anni di studi post-diploma, verrà a crearsi una categoria di professionisti collocabile su un piano superiore a quello dei diplomati, venendo così a comprimere questa categoria che attualmente conta quarantamila iscritti.

La proposta di legge sottoposta all'attenzione per l'approvazione del Parlamento, tende a rimuovere gli ostacoli che per un modificarsi dell'ordinamento scolastico, per la verità arrivato con ritardo rispetto alle insistenti richieste delle stesse categorie dei diplomati, priverebbe i professionisti diplomati ed attualmente iscritti negli albi professionali del riconoscimento del diploma in campo europeo e con la conseguente impossibilità di stabilimento per l'esercizio della propria attività liberale. Si tratta insomma di legiferare per coprire il periodo intermedio tra

la situazione attuale e l'esplicazione piena degli effetti dell'attuazione della riforma degli ordinamenti scolastici e del mercato comunitario anche nel campo delle libere professioni.

La categoria dei professionisti diplomati dei periti industriali, della quale la presente proposta di legge si interessa, ha molte affinità con quelle presenti in Irlanda e Gran Bretagna e per le quali nella stessa direttiva CEE si è riconosciuta la qualificazione del livello intermedio, quello a cui corrisponderà il diploma universitario secondo la prevista riforma degli ordinamenti universitari.

Basti pensare che a fronte di pari numero di anni di insegnamento scolastico per altri diplomi, i periti industriali svolgono un numero maggiore di ore di lezioni e di esercitazioni pratiche e di laboratorio, qualificabili come effettivo tirocinio.

La proposta di legge che qui viene presentata prevede all'articolo 1 l'applicazione da parte del Governo italiano delle possibilità concesse dall'articolo 1, comma 2, della direttiva 89/48 CEE.

Fissa altresì le condizioni oggettive e soggettive necessarie affinché il titolo di studio di perito industriale posseduto possa essere dichiarato equipollente al diploma come inteso dall'articolo 1 della citata direttiva CEE.

Fra queste, oltre al possesso del diploma, l'iscrizione all'albo professionale da non meno di sei anni e l'effettiva esplicazione della professione.

Gli articoli successivi fissano le modalità per la dichiarazione di equipollenza. Per stabilire queste ultime sarebbe sufficiente un decreto ministeriale, ma la via della legge, anche se contraddice il principio di delegificazione che si va affermando, potrebbe essere scelta in questa circostanza data l'importanza di questo provvedimento legislativo ed anche al fine di abbreviarne i tempi di attuazione e prevedere precise, univoche disposizioni anche di carattere pratico, secondo quanto precisato negli allegati alla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento di equipollenza di titolo di studio).

1. Il titolo di diploma di maturità tecnica, conseguito negli istituti tecnici industriali di Stato o legalmente riconosciuti congiuntamente alla iscrizione da non meno di sei anni all'albo professionale per l'esercizio della professione, istituito con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, ed alla comprovata effettiva esplicazione dell'attività professionale, è riconosciuto equipollente ad ogni effetto di legge al diploma di cui all'articolo 1, della direttiva 89/48 CEE del 21 dicembre 1989, notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989.

ART. 2.

(Notificazione alla Commissione CEE).

1. Il Governo italiano provvede a comunicare alla Commissione CEE ai termini del comma 4 dell'articolo 1 della citata direttiva, la presente legge per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

ART. 3.

(Procedimento di attuazione).

1. Gli interessati al rilascio dell'attestato di riconoscimento dell'equipollenza di cui all'articolo 1 devono presentare, in originale e triplice copia, esplicita richiesta al consiglio direttivo del collegio di appartenenza.

2. L'istanza, in carta legale, contenente i dati anagrafici e il domicilio fiscale deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

dalla quale emerga l'anno di iscrizione all'albo professionale nonché esplicita dichiarazione che l'istante ha esercitato ed esercita attività professionale nello specifico campo di specializzazione. Il richiedente deve allegare alla domanda documentazione idonea a comprovare l'effettivo esercizio della professione nel periodo dichiarato.

ART. 4.

(Termini di presentazione delle istanze di equipollenza).

1. Le istanze di equipollenza, compilate secondo lo schema di cui all'allegato A, devono essere presentate entro il perentorio termine di anni due a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2 I presidenti di collegio, dopo l'esame esperito dal consiglio direttivo, nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, provvedono ad attestare la veridicità o meno della data di iscrizione e della esistenza dei requisiti di cui alla presente legge, apponendo in calce alla stessa istanza, anche con stampigliatura a tampone, la dicitura riportata nello schema di cui all'allegato B.

3. La risultanza della attestazione sottoscritta dal presidente e dal segretario del collegio, positiva o negativa, è comunicata all'istante mediante restituzione di copia della istanza.

4. In caso di dichiarazione positiva il presidente del collegio provvede a rimettere, con plico raccomandato, nei successivi quindici giorni al Ministero di grazia e giustizia Ufficio VII, l'originale della istanza con allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 dell'articolo 3, secondo lo schema di cui all'allegato A/1. Altra copia della istanza è inviata al consiglio nazionale.

ART. 5.

(Rilascio dell'attestato di equipollenza).

1. Il Ministero di grazia e giustizia Ufficio VII, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione - Divisione generale della istruzione tecnica, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inviata dal collegio provinciale rilascia, a firma del Ministro della pubblica istruzione, l'attestato personalizzato di equipollenza redatto secondo il modello di cui all'allegato C al collegio di appartenenza dell'istante, dandone comunicazione al consiglio nazionale dei periti industriali.

2. È fatto carico al consiglio del collegio interessato di provvedere alla consegna dell'attestato all'istante interessato.

ART. 6.

(Ricorsi).

1. Contro la negativa risultanza di attestazione di cui al comma 3 dell'articolo 4 è ammesso ricorso al consiglio nazionale dei periti industriali con le modalità ed il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(Vedi articolo 4).

DOMANDA DI EQUIPOLLENZA
AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Tramite il Collegio provinciale dei periti industriali di
.....

Il sottoscritto nato a
il domiciliato a con domicilio
fiscale in codice
fiscale in possesso del titolo di studio di perito indu-
striale conseguito presso l'Istituto industriale
con specializzazione in nell'anno scola-
stico iscritto attualmente nel Collegio dei periti industriali
di al con la specializzazione
di in possesso delle condizioni
di cui all'articolo 1 della legge così come
da dichiarazione personale allegata, resa ai termini della legge 4
gennaio 1968, n. 15,

Chiede

il rilascio di attestato di equipollenza del titolo posseduto di perito
industriale al diploma, così come stabilito dall'articolo 1 della diret-
tiva CEE del 21 dicembre 1988.

Data

(firma a timbro del professionista).

ALLEGATO A/1.

*(Vedi articolo 4).***SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ***(da compilarsi secondo la parte che interessa)*

Il sottoscritto nato a
il domiciliato a con
domicilio fiscale in codice fiscale

Dichiara:

1°) che è iscritto presso il Collegio della provincia di
..... al n° dal per la specializzazione di e proviene dal Collegio di dove risultava iscritto fin dal

2°) di avere svolto e svolgere l'attività professionale di perito industriale nella specializzazione corrispondente al titolo di studio in suo possesso.

ALLEGATO B
(Vedi articolo 4).

**SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE DA RIPORTARE
A CURA DEL COLLEGIO INTERESSATO SULLA ISTANZA DI
EQUIPOLLENZA**

Il Consiglio Direttivo del Collegio dei periti industriali di
..... preso in esame nella riunione del
la richiesta di attestazione di equipollenza presentata dal perito
industriale

Attesta:

che lo stesso risulta iscritto nell'Albo di questo collegio per la
specializzazione al n° e che per il me-
desimo sussistono i requisiti richiesti dalla legge
per la dichiarazione di equipollenza al diploma di cui all'articolo 1
della direttiva CEE del 21 dicembre 1988, n. 89/48.

Data

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ALLEGATO C
(Vedi articolo 4).

REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,

Vista l'istanza presentata dal perito industriale
nato a il in possesso
del diploma di perito industriale
con la specializzazione di

Vista la legge n. del per il
riconoscimento dell'equipollenza del titolo di perito industriale al
titolo di diploma così come definito dall'articolo 1 della direttiva
CEE del 21 dicembre 1988, n. 89/48;

Esaminate le risultanze di accertamento svolte dal Collegio pro-
vinciale di appartenenza e dal Ministero di grazia e giustizia -
Ufficio 7, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione -
Direzione generale dell'istruzione tecnica;

Accertato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge sopra
menzionata,

ATTESTA

che il titolo di PERITO INDUSTRIALE
specializzazione posseduto dal perito
industriale è

EQUIPOLLENTE

al titolo di diploma ai sensi dell'articolo 1 della direttiva CEE del
21 dicembre 1988, n. 89/48.

Il Ministro